

## REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 27 gennaio 2016 composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER Presidente

Dott. Giampiero PIZZICONI Primo Referendario

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario Dott. Francesco MAFFEI Primo Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario, relatore

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo; VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Arcole, prot. n. 638 del 20 gennaio 2015, acquisita al prot. CdC n. 245 del 20 gennaio 2015;

VISTA l'ordinanza n. 2/2016 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITI il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;

## **FATTO**

Con nota assunta a protocollo della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, n. 245 del 20.01.2015, il Comune di Arcole formula, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003, richiesta di parere.

Premette il Comune che i commi 420 e ss. dell'art. 1 della legge 190 del 2014 (Legge di stabilità per il 2015) hanno introdotto nuove disposizioni in materia di assunzione del personale per gli enti locali per gli anni 2015 e

2016 in vista della ricollocazione del personale in esubero delle province. In particolare, il comma 424 stabilisce che le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato vadano destinate prioritariamente all'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi rientranti in graduatorie vigenti o già approvate alla data del 1.1.2015 e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, disponendo inoltre che le assunzioni effettuate in violazione delle predette norme siano nulle.

Il Comune rappresenta inoltre che la Provincia di Verona, con propria nota prot. n. 2835 del 14.1.2015, peraltro non allegata alla richiamata richiesta di parere, ha sostenuto che i divieti di cui al comma 424 succitato trovano applicazione anche al caso di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/01.

Il Comune, tuttavia, espone contrario avviso, ritenendo, sulla scorta di giurisprudenza di legittimità, amministrativa e contabile, che la mobilità tra enti dia unicamente luogo a una modifica soggettiva del rapporto e, pertanto, non costituisca nuova assunzione, sottraendosi perciò alle limitazioni di cui al comma 424.

Alla luce di tali diverse interpretazioni, il Comune di Arcole formula il seguente quesito: "se alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) sia possibile attivare la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 per l'assunzione di personale presso questo Comune, considerato che l'ente stesso deve provvedere urgentemente alla copertura di alcuni posti vacanti".

## **DIRITTO**

La richiesta di parere è formulata dal Comune di Arcole ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Preliminarmente rispetto all'esame del merito del quesito occorre verificare se, nella fattispecie *de qua*, ricorrano i presupposti procedimentali, soggettivi e oggettivi, necessari per l'ammissibilità della richiesta.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta proviene dall'organo di vertice dell'Amministrazione e, pertanto ricorre il relativo presupposto.

Sussiste, inoltre, il presupposto oggettivo dell'attinenza con la materia della contabilità pubblica ed il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito, così come definiti dalle pronunce della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte, da ultimo la n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010.

Il quesito, pertanto, può essere esaminato nel merito.

La questione sottoposta all'attenzione di questa Sezione è stata oggetto di pronuncia della Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015, che se ne è occupata sotto due distinti profili.

Da un primo punto di vista, osserva la Sezione delle Autonomie che "bisogna tenere conto del fatto che l'art. 1, comma 424, oltre a destinare le risorse appena ricordate e cioè una quota proporzionale dei risparmi di spesa realizzati rispetto all'anno di riferimento, vincola anche le rimanenti disponibilità

commisurate ai medesimi risparmi di spesa, solo per l'applicazione dei processi di mobilità per il ricollocamento del personale soprannumerario di cui all'art. 1, comma 424 della legge n. 190/2014. Non solo. Il legislatore ha anche stabilito – ed è questo il punto più rilevante - che le spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 in esame, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 557 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando il rispetto del patto di stabilità e la sostenibilità finanziaria che diventano i limiti sostanziali invalicabili. E' noto che dalle componenti del predetto tetto, come statuito anche nelle linee guida per la relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss. L. 266/2005) dell'organo di revisione contabile del Comune (da ultimo: Delibera Sez. autonomie n.18/2013/SEZAUT/INPR), non sono escluse le spese per il personale assunto per mobilità. Ora, se lo stesso comma 424 prevede, come appena ricordato, che le ulteriori risorse impiegate per le ricollocazioni non rilevano ai fini del tetto di spesa, fermi restando gli altri due limiti invalicabili (Patto di stabilità interno e sostenibilità), sarebbe incongruo far salva una quota di questo tetto e, conseguentemente, una porzione di detti limiti, per il personale assunto per mobilità volontaria, che non ha la priorità riconosciuta, invece, dal comma 423 dell'art. 1 della legge 190/2014, alla ricollocazione del personale soprannumerario secondo le modalità del comma 424. E' conseguenziale, quindi, che anche questi spazi assunzionali debbano essere disponibili per il ricollocamento delle unità soprannumerarie e fino al completo ricollocamento dello stesso personale al termine del quale non vi sono ostacoli all'attivazione di tali procedure di mobilità. In altri termini, vero è che in astratto l'art. 1, comma 424 della legge di stabilità non innova nella disciplina della mobilità volontaria per cui, sempre in linea teorica, non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua operatività, ma la priorità della ricollocazione del personale "destinatario delle procedure di mobilità" secondo le previsioni del comma 424, non è compatibile con la operatività, per il limitato arco temporale dei due esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni di mobilità volontaria, salvo la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Anche in questo caso è opportuno richiamare la ricordata circolare n. 1/2015 (che nell'evidenziare i "divieti e gli effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche" precisa che non sono consentite procedure di mobilità".

Conclude, quindi, la Sezione delle Autonomie affermando che: "Per dette ragioni deve ritenersi che per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria."

Da altro punto di vista, la Sezione delle Autonomie, chiamata ad esprimersi sotto il diverso profilo dell'utilizzabilità della procedura di mobilità per la copertura di posti infungibili in deroga ai limiti di cui al comma 424 più volte citato, si è espressa "negativamente argomentando che una tale assunzione comunque sottrarrebbe un posto dell'organico alle possibilità di ricollocazione. Il punto specifico dell'esperibilità della mobilità volontaria è stato analizzato (...)" (si veda quanto sopra riportato) "Tuttavia esigenze di coerenza impongono di

puntualizzare che laddove l'infungibilità integri le specifiche ed eccezionali condizioni già esplicitate" (e, cioè: specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati e necessità di garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità sia strettamente e direttamente funzionale) "la mobilità volontaria così finalizzata sia esperibile." La Sezione delle Autonomie così conclude: "In relazione a quanto considerato deve essere premesso che la condizione di infungibilità che assume rilevanza ai fini della derogabilità ai vincoli imposti dall'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 è quella che presuppone il ricorrere dei seguenti requisiti: a) che per il posto da ricoprire sia prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati; b) l'assunzione deve essere necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale. Sussistendo le descritte condizioni e constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere anche con la procedura della mobilità volontaria. La suddetta ricerca va riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione, individuato ai sensi del comma 422 dell'art. 1 della legge 190/2014".

Agli enunciati principi questa Sezione regionale di controllo è tenuta a conformarsi ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213.

A completamento di quanto sopra rappresentato, appare opportuno ricordare anche il recente intervento nella materia de qua del legislatore che, con il comma 234 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), ha previsto che "Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente."

## **POM**

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini di cui in motivazione.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Arcole.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2016.

Il Relatore Il Presidente f.to Dott.ssa Daniela Alberghini f.to Dott. Josef Hermann Rössler

Depositato in Segreteria il 28 gennaio 2016 Per IL DIRETTORE DI SEGRETERIA f.to Dott.ssa Letizia Rossini